



## COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

Ordinanza n. 1 del 16/01/2009

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Calatabiano.

### IL SINDACO

Visti

- Il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
- Il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- La legge 14 agosto 1991 n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo», in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- La L.R. 03 luglio 2000, n. 15 “ istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”.
- Gli articoli 650 e 727 del codice penale;
- L’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- L’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
- L’art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

- L'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 concerne misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008, avente efficacia 24 mesi dalla pubblicazione;
- Gli artt. 50 comma 5°, 54 comma 2° e 7 bis del T.U. Enti Locali;
- L'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 28 del 05.10.2001 "Istituzione anagrafe canina";

Considerata la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica, derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticati e l'incremento dello stesso randagismo;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

### **ORDINA:**

Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (legge n.281/91, DPCM 28 febbraio 2003, Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2008) e regionale (Legge regionale 03 luglio 2000, n. 15) e dalla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
  - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

#### Art. 2.

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

#### Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo pretorio ed ha efficacia efficace dalla data di pubblicazione fino alla data del 20 agosto 2010.

All'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza dei Servizi delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e dei Comandi di Polizia Locale. La Polizia locale è dotata di dispositivi di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni:

- dell'art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 86,00 (ottantasei/00) a € 520,00
- (cinquecentoventi) e da € 2.887,00 (duemilaottocentottantasette/00) a € 17.325,00 (diciassettemilatrecentoventicinque/00) qualora l'inosservanza riguardi cani appartenenti a razze particolarmente aggressive di cui all'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", ai sensi dell'art 5 comma 1 della Legge n 281/91, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007 n. 7 art. 8 ;
- dell'art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art 7 bis del T.U. Enti Locali.

Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla legge n. 689/1981.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Il presente provvedimento, composto da quattro pagine, annulla e sostituisce integralmente l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 28 del 05.10.2001.

Dalla Residenza Municipale,

16 gennaio 2009.

**IL SINDACO**  
**Antonio Filippo Petralia**

